



COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

ALLEGATO ALLA:

DELIB. C.C. n. 04 del 28/02/2009

DELIB. G.C. n. del

DETERM. n. del

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

INDICE

Art. 1 - Ambito scopo dello statuto

Art. 2 - Chiarezza e trasparenza delle norme tributarie

Art. 3 - Efficacia temporale delle norme

Art. 4 - Informazione del contribuente

Art. 5 - Conoscenza degli atti e semplificazione

Art. 6 - Chiarezza e motivazione degli atti

Art. 7 - Eventi eccezionali

Art. 8 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

Art. 9 - Interpello del contribuente



ART.1

AMBITO E SCOPO DELLO STATUTO

1. Lo Statuto, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni e sulla base delle disposizioni di cui alla legge 27.07.2000 n. 212 detta i principi fondamentali per stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

ART.2

CHIAREZZA E TRASPARENZA DELLE NORME TRIBUTARIE

1. I regolamenti del Comune di Itri che contengono disposizioni tributarie menzionano l'oggetto nel titolo; allo stesso modo, le rubriche delle suddivisioni interne e dei singoli articoli menzionano l'oggetto al quale si riferiscono.
2. I rinvii ed i richiami a disposizioni tributarie vengono effettuati indicando in modo sintetico gli estremi delle disposizioni richiamate ed il loro contenuto.
3. Le modifiche riportano per intero il testo conseguente alle modifiche stesse.

ART.3

EFFICACIA TEMPORALE DELLE NORME

1. Salve diverse ed esplicite previsioni di legge o di regolamento, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e vengono applicate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore.
2. In caso di innovazioni, gli adempimenti formali (quali denunce, dichiarazioni, ecc.) previsti a carico dei contribuenti non possono avere una data di scadenza minore di sessanta (60) giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni con le quali vengono istituiti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti d'imposta non possono essere prorogati.



ART.4

INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE

1. Il Comune assume apposite iniziative per divulgare le disposizioni tributarie, sia mettendo a disposizione i propri regolamenti in forma cartacea, sia con mezzi alternativi ritenuti idonei a raggiungere gli interessati, quali il proprio sito web. In ogni caso, i contribuenti possono rivolgersi agli Uffici del Comune per ottenere tutte le informazioni e i chiarimenti necessari.

ART.5

CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE

1. Le comunicazioni di atti relativi ai tributi comunali saranno eseguite in modo da garantire l'effettiva conoscenza degli stessi da parte del contribuente.
2. Il Comune mette a disposizione dei contribuenti i modelli necessari per la compilazione delle denunce e dichiarazioni tributarie; favorisce quando possibile l'utilizzo di modalità di trasmissione alternative alla posta per semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, quali l'utilizzo del fax, della trasmissione via Internet, ecc.
3. Il Comune farà applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n.241/90, nei casi nei quali la richiesta di documenti e informazioni ai contribuenti possa essere sostituita dall'acquisizione degli stessi ai sensi dell'art.18, comma 2 e 3 della legge citata.
4. Nei casi nei quali la liquidazione o l'accertamento di tributi non sia stata preceduta da apposito atto, e qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti di una denuncia o di una dichiarazione che non siano risolvibili mediante la consultazione degli archivi informatici Comunali o ai quali il Comune abbia accesso, si procederà alla richiesta di chiarimenti e documenti, assegnando al contribuente il termine di trenta (30) giorni, prima di procedere all'iscrizione a ruolo.
5. Nei casi nei quali il contribuente abbia lasciato decorrere i termini per impugnare un avviso di liquidazione o di accertamento, il Comune non darà corso o annullerà la successiva iscrizione a ruolo, qualora il contribuente dimostri con prove documentali debitamente accertate l'assoluta inesistenza dei presupposti per l'applicazione dell'imposta al cespite contestato nell'anno fiscale preso in considerazione.
6. In ogni caso verranno eseguiti i controlli possibili per evitare al contribuente di dover dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi tributari.



7. Il cittadino che comunica al Comune variazioni anagrafiche o per inizio o cessazione di attività non avrà ulteriori oneri di comunicazione, ad eccezione che la documentazione presentata mostri carenze informative. Provvederanno gli stessi uffici che hanno accolto la documentazione a trasferire le variazioni agli uffici tributi per l'applicazione corretta degli stessi.

ART.6

CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

1. Gli atti emessi devono contenere, anche in forma sintetica, adeguata motivazione, dalla quale risultino gli elementi di fatto e di diritto che hanno portato all'emanazione. Quando viene richiamato un altro atto, questo deve essere allegato in copia o indicato in modo che ne risulti agevole l'individuazione.
2. Negli atti devono essere indicati:
 - o l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto, gli orari di apertura al pubblico e il relativo numero telefonico;
 - o l'organo al quale rivolgersi per ottenere il riesame dell'atto, anche nel merito, in sede di autotutela;
 - o in caso di atti impugnabili, le modalità, il termine e l'organo al quale è possibile ricorrere.

ART.7

EVENTI ECCEZIONALI

1. Nei casi di carattere generale nei quali, per eventi eccezionali ed imprevedibili, o per forza maggiore, sia impedito il tempestivo adempimento di obblighi tributari, la Giunta Comunale può sospendere gli stessi con propria deliberazione.

ART.8

TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL CONTRIBUENTE

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.




2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.
3. Il Comune non applica sanzioni pecuniarie quando le violazioni dipendano da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione di una norma tributaria, e per le violazioni meramente formali alle quali non consegue un debito d'imposta. L'esistenza delle obiettive condizioni di incertezza di cui sopra viene dichiarata dalla Giunta Municipale in via generale con apposito atto.
4. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

ART.9

INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

1. Ogni contribuente può inoltrare al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello, alle quali il Comune risponde entro centoventi (120) giorni. La risposta viene trasmessa al contribuente nel termine ordinario di 30 giorni quando la richiesta non abbia palesemente il contenuto tipico delle istanze di interpello e quando gli uffici preposti siano in grado di risolvere facilmente il quesito. Nella risposta del Comune viene indicato se l'istanza abbia o meno le caratteristiche previste dal presente articolo.
2. Le istanze di interpello, per valere come tali, devono essere:
 - o circostanziate;
 - o specifiche;
 - o relative all'applicazione di disposizioni tributarie a casi concreti e personali dell'istante;
 - o relative a casi in cui esistano ragionevoli condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie;
 - o contenere l'esplicita dichiarazione che trattasi di "Istanza di Interpello ai sensi dell'art.9 dello Statuto del Contribuente".
 - o essere consegnate all'Ufficio Tributi del Comune che ne rilascia apposita ricevuta, ovvero spedite per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno riportante sulla busta l'espressa dicitura "Istanza di Interpello".



3. La presentazione dell'istanza di interpello non sospende il decorso dei termini ordinariamente previsti per la presentazione di denunce e dichiarazioni, per l'esecuzione di pagamenti, o per ricorsi ad altre autorità.
4. Il Comune risponde per scritto e la risposta motivata vale solo con riferimento alla situazione concreta del singolo richiedente e solo con riferimento al problema interpretativo prospettato.
5. Scaduto il termine di cui al comma 1, il contribuente può legittimamente agire secondo la propria interpretazione delle norme, se e come prospettata nell'istanza di interpello; fino al periodo d'imposta in corso alla data in cui il Comune provvede a comunicare di non ritenere più tale comportamento corrispondente alla vigente normativa.
6. Il Comune può interrompere il termine di cui al comma 1 ed i relativi effetti tramite apposita comunicazione con la quale il contribuente viene invitato a fornire chiarimenti in merito alla questione prospettata. In tali casi, per gli effetti di cui al presente articolo, il nuovo termine decorre dalla data in cui vengono forniti al Comune i richiesti chiarimenti.
7. Ai fini della corretta formulazione dell'istanza e di verificare l'esistenza delle condizioni richieste per l'esercizio del diritto di interpello, i contribuenti possono rivolgersi agli Ufficio Tributi del Comune .

